

- PARTE II -

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalita' prescritte, le ineleggibilita' o incompatibilita' previste dal Capo II Titolo III del T.U.E.L., procedendo allo loro surrogazione nei modi e forme di legge.

3. Nel caso di successiva cessazione dalla carica di Consigliere comunale per qualsiasi causa, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della stessa e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, viene convalidata l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'.

4. In occasione della prima adunanza del Consiglio Comunale assieme all'avviso di convocazione a ciascun Consigliere viene consegnata la seguente documentazione:

- copia dello Statuto comunale;
- copia del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;
- normativa riguardante i diritti e doveri del Consigliere.

Art. 18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono indirizzate con comunicazione scritta al rispettivo Consiglio e devono essere assunte al protocollo del Comune all'atto della presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

Art. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilita' preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del T.U.E.L., il Consiglio comunale provvede ai sensi dell'art. 69 del T.U.E.L..

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Capo II

Titolo III del T.U.E.L. come causa di ineleggibilita', ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dalla legge predetta, il Consiglio comunale di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico citato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilita' o di incompatibilita' risulta rimossa, il Consiglio comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico. Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del T.U.E.L.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'articolo 59 del T.U.E.L., o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria che commina una misura di prevenzione per i medesimi reati.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta i provvedimenti conseguenti.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformita' all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' od incompatibilita' per il soggetto surrogante.

Art. 20

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale che non partecipa alle adunanze del Consiglio e' tenuto a darne giustificazione, entro dieci giorni, mediante comunicazione motivata al Presidente che ne da' notizia al Consiglio se pervenuta prima o durante la seduta consiliare. Il Segretario comunale provvedera' conseguentemente alla relativa annotazione.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificato motivo, da' luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. A tal fine il Sindaco informa l'interessato che puo' far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza e' sottoposta alla votazione del Consiglio comunale che dovra' valutare anche le eventuali cause giustificative presentate dal Consigliere. Copia della deliberazione e' notificata all'interessato entro cinque giorni. Il Consiglio comunale che ha disposto la decadenza provvedera' alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 21

Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del T.U.E.L. o quelli di cui al primo

comma dell'art. 59 del medesimo Testo Unico.

2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U.E.L., il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla acquisizione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi del precedente art. 17, comma 3°.

CAPO III DIRITTI

Art. 22 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Le proposte di deliberazione, unitamente alla richiesta di convocazione del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del T.U.E.L., sono sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri proponenti e indirizzate al Sindaco il quale le trasmette al Segretario comunale perche' esprima parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non puo' essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria del Segretario comunale si e' conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno facolta' di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta deliberativa. Ciascun Consigliere puo' presentare piu' emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' dichiarata chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio da un altro Consigliere.

5. Sulle proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza o presentate nel corso della stessa il Segretario comunale, su richiesta del Sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Qualora il Segretario comunale, per queste ultime proposte di emendamento, ritenga necessario disporre di altro tempo per acquisire ulteriori elementi di valutazione, la trattazione della delibera viene rinviata all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

6. Quando per disposizione di legge o di Statuto, l'esercizio del diritto d'iniziativa relativo a proposte di deliberazione ed emendamenti, presentazione di mozioni ecc., presuppone la sottoscrizione delle richieste da parte di una frazione dei consiglieri assegnati al Comune ed il quoziente risulta un numero frazionato, per la validità degli atti suddetti tale numero va elevato all'unità superiore.

Art. 23 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e

dallo statuto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni sono presentate dai Consiglieri in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune e sono iscritte tra gli argomenti da trattare nella prima seduta del Consiglio comunale convocato successivamente alla loro presentazione, purchè la convocazione stessa abbia luogo non prima di cinque giorni dalla presentazione. Qualora la convocazione del Consiglio comunale non possa avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle interrogazioni e interpellanze, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia rispondono all'interessato per iscritto entro il termine predetto. In questo caso viene meno l'obbligo di trattazione delle stesse in Consiglio Comunale. Le mozioni devono essere trattate obbligatoriamente dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione e gli ordini del giorno di norma entro il medesimo termine.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

4. L'interpellanza consiste nel conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.

5. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione o nella successiva seduta consiliare, purchè abbia luogo entro il termine predetto.

6. L'ordine del giorno è l'atto con il quale il Consiglio esprime la propria posizione o formula proposte di richieste su questioni di rilevante interesse politico esulanti anche dalla competenza amministrativa del Comune.

7. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 24

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale avanzata da un quinto dei Consiglieri

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare dagli stessi richiesti, purchè rientrino nella competenza del Consiglio comunale e nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 22, secondo comma.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.

3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformita' a quanto stabilito dal quinto comma dell'art 39 del T.U.E.L.

Art. 25

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale utili all'espletamento del mandato esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformita' all'art. 10 del T.U.E.L. ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio dei diritti dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco stabilisce i giorni della settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato sempre in presenza del funzionario comunale preposto al servizio.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 26

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalita' d'uso connesso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge o per statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma e' presentata dal Consigliere presso la segreteria comunale. Nella richiesta il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firme e dichiarare che la copia sara' utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei

diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della richiesta, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta entro il termine di cui al precedente comma, informa il Consigliere interessato precisando i motivi che non consentono il rilascio

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso e' limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformita' al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Art. 27

Diritto di sottoporre le deliberazioni al controllo di legittimita'

1. Fatti salvi i casi in cui ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L., gli atti deliberativi non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'; le altre deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono sottoposte al controllo di legittimita' quando ne faccia richiesta scritta e motivata un quinto dei Consiglieri con l'indicazione delle norme violate.

2. Detta richiesta deve essere avanzata entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio delle deliberazioni che riguardano appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ed inoltre assunzioni di personale, pianta organica e sue variazioni.

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 28

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli artt. 79 e 81 del T.U.E.L.

2. Ai Consiglieri comunali e' dovuto un gettone di presenza per effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non piu' di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale e' stata convocata, i Consiglieri hanno diritto di assentarsi dal servizio anche per l'intera giornata successiva.

3. Il gettone di presenza e' dovuto anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali o negli altri casi previsti dalla normativa vigente, nella misura stabilita per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale. Analogamente, detto gettone spetta ai componenti delle Commissioni comunali previste dallo statuto e disciplinate dall'art. 9 del presente regolamento.

4. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione, prevista dall'art. 82 del T.U.E.L., non e' dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e/o delle Commissioni predette presso lo stesso Ente.

5. I Consiglieri comunali formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' all'indennita' di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno effettivamente documentate e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. In conformita' a quanto dispone l'art. 36, comma 5 del T.U.E.L., gli Amministratori di cui all'art. 77 del citato Testo Unico possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato nei limiti di cui alla normativa vigente.

Art. 29

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunita' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena liberta' d'azione, di espressione e di voto.

Art. 30
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di mancata partecipazione alla seduta consiliare, il Consigliere comunale deve darne giustificazione mediante motivata comunicazione al Sindaco. A tal fine trova applicazione anche quanto previsto al precedente art. 20.
3. Alla annotazione delle giustificazioni provvede il Segretario comunale.
4. Il Consigliere che si assenta giustificatamente durante l'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale affinche' sia presa nota a verbale.

Art. 31
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono estenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 32
Responsabilita' personale

1. Il Consigliere comunale e' responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilita' il Consigliere comunale assente dall'adunanza per le ragioni di cui al precedente articolo e per lo stesso non trova applicazione l'art. 30.
3. E' parimenti esente da responsabilita' conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilita' stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del T.U.E.L..

CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del T.U.E.L..

3. Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto espresso a scheda segreta.

4. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al comma precedente.

Art. 34

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.